

		<p>sanitario nazionale, la quota di premianti di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.191, incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, dello 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.</p>	
58.46	Rabino, Galati, Sottanelli	<p>Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:</p> <p>12-bis. I commi 569 e 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, sono abrogati.</p> <p>12-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 79, alinea:</p> <p>1) al terzo periodo, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina, la parola: un sostituita dalle seguenti il presidente della regione;</p> <p>2) al quarto periodo, dopo le parole: nomina del sono inserite le seguenti: presidente quale;</p> <p>b) al comma 83, al secondo periodo dell'alinea, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina la parola: un sostituita dalle seguenti: il presidente della regione o un altro soggetto;</p> <p>c) al comma 84, primo periodo, dopo le parole: Qualora il sono inserite le seguenti: presidente della regione, nominato e le parole: , a qualunque titolo nominato, sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dei commi 79 o 83,;</p> <p>d) il comma 84-bis sostituito dal seguente: 84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni.</p>	Segnalato
58.13	Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Tino Iannuzzi, Impegno, Salvatore Piccolo, Ragosta, Rostan, Sgambato, Valiante	<p>Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:</p> <p>12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, non si applicano alle Regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni. Su istanza motivata delle Regioni interessate, il Consiglio dei ministri delibera le nomine commissariali in applicazione delle presenti disposizioni.</p> <p>12-ter. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, abrogato.</p>	Segnalato
58.18	Rampelli, Rizzetto	<p>Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:</p> <p>12-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della salute presenta e condivide con le Regioni il nuovo Piano Oncologico</p>	Segnalato